CAMERA DEI DEPUTATI N. 3838

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GANDOLFI, DUTTO

Presentata il 31 dicembre 1982

Istituzione di nuovi corsi di laurea presso l'Università degli studi di Bari con decentramento a Taranto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La prossima presentazione da parte del Governo del piano quadriennale di sviluppo delle università – per il quale è stata fissata dalla Camera una precisa scadenza con l'ordine del giorno votato lo scorso mese di agosto – non esime ogni forza politica dal proporre ipotesi di intervento che, con quella del Governo, si confrontino nelle sedi parlamentari. Tale esigenza è avvalorata anche dal fatto che il recente varo del cosiddetto « pacchetto storico » ha costituito momento distorcente di una corretta programmazione universitaria e non di avvio di una nuova politica.

Con la presente proposta di legge si intende delineare una soluzione ai problemi universitari del sud della Puglia. La Puglia è la regione che, assieme al Piemonte e alla Campania, ha maggiori necessità di vedere realizzata una politica di sviluppo tesa a decongestionare le sedi delle aree metropolitane e a creare sedi o corsi di laurea decentrati. Nell'Università di Bari infatti il numero di iscritti supera le 40.000 unità, mentre cresce, in tutta la Regione, la domanda di un'articolazione dell'istituzione universitaria più rispondente alla nuova realtà demografica, sociale ed economica che si è determinata con lo sviluppo degli ultimi due decenni. In particolare è completamente scoperta la provincia di Taranto, un'area che ha oltre 500.000 abitanti. È ben vero che esiste un insediamento universitario a Lecce ma questo, date le facoltà presenti (lettere e filosofia, magistero e scienze), non costituisce un adeguato punto di riferimento per realtà quali quelle di Taranto dove si intrecciano le richieste di:

un apparato produttivo di prim'ordine dove a grandi complessi siderurgici e petrolchimici si affianca una rete ormai solida di piccole e medie aziende;

una rete di servizi sempre più articolata e specializzata;

una realtà culturale che fa di Taranto un centro internazionale di studio dell'archeologia della Magna Grecia;

infine una realtà ambientale, quella del golfo, tutta da valorizzare e recuperare per creare ipotesi di sviluppo nuove e alternative a quella esclusivamente portuale.

Rispetto a questo tipo di domanda occorre pensare per Taranto a una struttura di corsi di laurea orientati a formare tecnici per l'industria, per i servizi, per la ricerca e i servizi culturali con un'adeguata preparazione per i problemi specifici dell'area, ma senza una specializzazione così spinta da non essere fruibile al di fuori dello specifico contesto tarantino in modo da evitare per i giovani i rischi conseguenti a sempre possibili arresti dello sviluppo dell'area.

In quest'ottica si propongono:

un corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali e dei materiali, che può rispondere sia ai processi di trasformazione dei prodotti siderurgici sia alla nascente industria manufatturiera sia infine alle esigenze legate ai problemi di impianti e costruzioni in ambiente marino;

un corso di laurea in ingegneria civile per la pianificazione territoriale e la tutela del suolo destinato a dare riscontro a una domanda, parte in strutture pubbliche ma anche in enti privati, di attività di progettazione urbanistica e infrastrutturale con una particolare attenzione ai problemi del corretto uso delle risorse naturali e del suolo (con connotazioni che devono ovviamente andare dalla tutela del patrimonio storico-architettonico a quella dei litorali);

un corso di laurea in biologia ad indirizzo ecologico per la formazione di laureati da utilizzare soprattutto nelle strutture pubbliche cui sono demandati compiti di controllo e di analisi antinquinamento;

un corso di laurea di scienze del mare volta allo studio della biologia, marina, dell'equilibrio della vita marina e delle nuove scienze relative alle coltivazioni in ambiente marino;

un corso di scienze bancarie e assicurative per dare supporto allo sviluppo dei servizi;

infine un corso di laurea in tutela e valorizzazione dei beni culturali per dare risposta a una delle grandi – e purtroppo poco aiutate – vocazioni naturali del Mezzogiorno, anche per il potenziale di sviluppo che ancora possiede.

Come si vede si tratta di un complesso di proposte che cerca di sposare le esigenze peculiari di Taranto con un progetto culturale innovativo, moderno e capace di un respiro più ampio di quello strettamente tarantino. Tutti i corsi di laurea hanno caratterizzazioni che garantiscono possibilità di collegamenti e connessioni interdisciplinari e dipartimentali.

La proposta è articolata prevedendo che i corsi di laurea nascano come corsi decentrati dalle facoltà corrispondenti della Università di Bari. Questa, nella realtà della Puglia, appare per ora la soluzione più idonea a garantire operatività e solido controllo culturale sullo sviluppo del progetto. Per gli aspetti logistici il progetto fa riferimento alle proposte e alle soluzioni operative già impostate o prospettate in Taranto sulla base di un dibattito che si sviluppa ormai da anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Istituzione*).

Presso l'Università degli studi di Bari sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1983-1984, i seguenti nuovi corsi di laurea:

1) facoltà di ingegneria, corsi di laurea in:

a) ingegneria delle tecnologie industriali e dei materiali;

b) ingegneria civile per la pianificazione territoriale e la tutela del suolo;

2) facoltà di scienze, corsi di laurea in:

a) biologia ad indirizzo ecologico;

b) scienze del mare;

3) facoltà di economia e commercio, corsi di laurea in scienze bancarie ed assicurative;

4) facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in tutela e valorizzazione dei beni culturali.

I suddetti corsi di laurea sono attivati in sede decentrata a Taranto.

ART. 2.

(*Numero programmato*).

Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattico-scientifiche, il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bari, su proposta dei consigli di facoltà per quanto concerne i nuovi corsi di laurea da attivare, provvede a determinare, nei primi cinque anni successivi all'attivazione di ciascsun corso di laurea, il numero massimo delle iscrizioni a tali corsi, disciplinando altresì le modalità di selezione degli aspiranti.

Dopo l'attuazione della fase di cui al primo comma del presente articolo, gli organi statutari delle università stabiliscono se mantenere il numero programmato degli studenti da ammettere a frequentare i singoli corsi.

ART. 3.

(*Organici del personale docente e non docente*).

Nella prima applicazione della presente legge, all'Università degli studi di Bari sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo, ripartiti per facoltà, ed il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge. I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella *B*.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la corrispondenza delle qualifiche sopraindicate con i livelli di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il Ministro della pubblica istruzione determina inoltre con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenendo conto degli incrementi previsti dal presente articolo.

ART. 4.

(*Sede*).

La sede dei nuovi corsi da decentrare a Taranto è collocata presso i locali attualmente occupati dal Consorzio universitario ionico istituito con decreto del prefetto di Taranto n. 16237/19 GAB. del 27 dicembre 1968.

Inoltre, per le attività didattiche e scientifiche, sono utilizzati i beni demaniali attualmente disponibili in Taranto ed idonei allo scopo (caserma Mezzacapo, ex caserma San Domenico, ex sede distretto militare, ex carceri militari, attuale istituto casa circondariale).

ART. 5.

(*Comitato tecnico-amministrativo*).

Nell'Università degli studi di Bari, per le questioni relative al decentramento previsto dalla presente legge, è costituito un comitato tecnico-amministrativo, con funzioni consultive del consiglio di amministrazione dell'ateneo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composto dai seguenti membri:

a) tre professori ordinari, di cui due designati dal Consiglio universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione;

b) due rappresentanti del comune di Taranto;

c) due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Taranto;

d) un rappresentante della regione;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Consorzio universitario ionico;

g) un funzionario statale con competenze nel settore amministrativo e nel settore dei lavori pubblici;

h) l'intendente di finanza della provincia di Taranto;

i) un funzionario direttivo del Consorzio di cui alla lettera *f*), con funzioni di segretario del comitato.

Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore dell'università.

ART. 6.

(Organizzazione dipartimentale).

I nuovi corsi di laurea dell'Università degli studi di Bari di cui all'articolo 1 sono organizzati in dipartimenti secondo le indicazioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne le sperimentazioni organizzative, didattica e scientifica, utilizzando altresì tutte le possibilità di sperimentazione didattica decentrata da parte delle altre università viciniori.

ART. 7.

(Modifica dello statuto dell'Università degli studi di Bari).

La modifica dello statuto dell'Università degli studi di Bari deve essere adottata nei modi di legge entro 180 giorni dalla data di nomina del comitato ordinatore, per inserire sia i nuovi corsi di laurea, sia quanto altro disposto dalla presente legge e non già contemplato nell'ordinamento degli studi dell'ateneo barese.

ART. 8.

(Collaborazione scientifica internazionale).

La modifica dello statuto dell'Università degli studi di Bari deve prevedere le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre università ed istituti di istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente nell'area mediterranea, ivi compreso lo scambio di docenti e di ricercatori, con la definizione delle relative modalità e forme di incentivazione, nonché l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 9.

(*Inizio dei corsi di laurea*).

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche, nonché di organico del personale inerenti ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, sentiti il comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 5 ed i consigli di facoltà, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.

ART. 10.

(*Convenzioni*).

L'Università degli studi di Bari, al fine di attuare i decentramenti previsti, stipulerà apposita convenzione con il Consorzio universitario ionico, ente di diritto pubblico, istituito con decreto del prefetto di Taranto n. 16237/19 GAB. del 27 dicembre 1968, anche per l'utilizzo dei locali e delle strutture amministrative e didattiche ivi esistenti, nonché del personale in servizio presso lo stesso alla data del 31 dicembre 1981.

ART. 11.

(*Norme di rinvio e finali*).

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA A

POSTI DI PROFESSORI E DI RICERCATORI DI RUOLO

Facoltà di ingegneria:

Professori ordinari	posti	12
Professori associati	»	12
Ricercatori	»	14

Facoltà di scienze:

Professori ordinari	»	12
Professori associati	»	12
Ricercatori	»	14

Facoltà di lettere e filosofia:

Professori ordinari	»	8
Professori associati	»	8
Ricercatori	»	12

TABELLA B

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:		
Primo dirigente	Posti	1
Direttivi	»	3
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	»	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie:		
Segreteria universitaria	»	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie:		
Segreteria universitaria	»	6
Segreteria universitaria	»	20
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie:		
Direttivi	»	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	»	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati	»	4
Carriera di concetto dei tecnici coordinatori	»	8
Carriera esecutiva dei tecnici	»	10
Carriera esecutiva dei tecnici	»	10
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	»	1
Carriera ausiliaria	»	12
Operai di prima categoria	»	1
Operai di seconda categoria	»	4
Operai di terza categoria	»	6